CAMERA DEI DEPUTATI

10° Commissione Permanente

Attività produttive, commercio e turismo

Schema di Decreto Legislativo

Recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione

Osservazioni e proposte di U.Di.Con. APS

Con il presente documento l'U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori, iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), interviene nell'esame del testo in epigrafe, con le seguenti riflessioni.

***

Introduzione

L'U.Di.Con. esprime complessiva condivisione per l'impostazione del provvedimento in esame, che recepisce la più recente riforma europea del mercato dell'energia elettrica, la cd. *Electricity Market Design Reform*. Tale riforma, adottata nel luglio 2024, nasce con la finalità di rendere il mercato energetico dell'Unione più stabile, equo e prevedibile, offrendo ai consumatori maggiore protezione dalle oscillazioni dei prezzi e migliori strumenti di partecipazione attiva.

Il decreto legislativo in esame si inserisce in un contesto di particolare rilevanza per la vita economica e sociale del Paese, poiché la crisi energetica degli ultimi anni ha

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

inciso profondamente sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese. In tale scenario, garantire un quadro di tutele adeguato per gli utenti finali – specialmente per quelli vulnerabili – non è soltanto un obiettivo di politica energetica, ma un'esigenza di giustizia sociale.

L'Associazione accoglie pertanto con favore l'orientamento del Governo volto a rafforzare la posizione del consumatore nel mercato elettrico liberalizzato, riconoscendo nuovi diritti e obblighi di informazione. Tuttavia, si ritiene che il testo possa essere ulteriormente perfezionato attraverso alcune integrazioni che meglio traducano, in chiave nazionale, il principio europeo di "partecipazione equa e consapevole" dei cittadini alla transizione energetica.

Ciò premesso, occorre procedere a valutare le disposizioni previste dal testo.

Nello specifico, considerati i propri scopi statutari, questa Associazione intende soffermarsi sugli effetti che le misure possono generare per gli utenti finali.

Sulla scorta di tale impostazione, seguono una serie di commenti sull'articolato, con l'auspicio che essi siano utili per l'attività del Legislatore.

***

Articolo 1 (modifiche all'articolo 3 del d.lgs. 210/2021)

L'articolo 1 interviene sulle definizioni generali, ampliando il rinvio interno ai nuovi articoli 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies e inserendo fra gli ambiti oggettivi anche la condivisione dell'energia elettrica, accanto all'autoconsumo e alla vendita dell'energia autoprodotta. La scelta di positivizzare quattro definizioni cardine – contratto a tempo determinato e a prezzo fisso, fornitore di ultima istanza, accordo di connessione flessibile, condivisione dell'energia – ha il pregio di dare certezza lessicale e sistematica a istituti che sorreggono l'intero impianto di riforma del mercato retail.

Sotto il profilo applicativo, U.Di.Con. valuta positivamente questa messa a fuoco concettuale e ritiene opportuno che, in sede attuativa, siano predisposte linee guida ARERA sulla trasparenza contrattuale dei prodotti "a prezzo fisso e tempo

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

determinato", con format informativi standard e clausole tipo che rendano evidente al consumatore il perimetro degli elementi di flessibilità ammessi. Quanto alla condivisione dell'energia, appare utile che i decreti secondari chiariscano le forme di prova e tracciabilità del trasferimento di diritti tra clienti attivi, per assicurare certezza nei rapporti e prevenire contenziosi su allocazione dei benefici e responsabilità di misura.

***

Articolo 2 (modifiche all'articolo 5 del d.lgs. 210/2021)

L'articolo 2 incide in modo sostanziale sulla parte generale dei diritti dei clienti finali. Anzitutto, riconosce la facoltà di stipulare più contratti o più accordi di condivisione dell'energia e afferma il diritto ad avere più punti di misurazione e di fatturazione presso i medesimi locali. È un passaggio coerente con un mercato in cui la domanda può essere segmentata per usi, tecnologie e orari, e in cui la partecipazione alla condivisione richiede configurazioni misurative dedicate. La nuova previsione del comma 2-bis introduce poi un diritto generale a richiedere un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso di almeno un anno, esigibile nei confronti di almeno un fornitore e, comunque, di tutti i fornitori con più di 200.000 clienti finali. La combinazione di diritto soggettivo del cliente e obbligo minimo di offerta per i grandi operatori contribuisce a stabilizzare le scelte delle famiglie e delle microimprese nei cicli di volatilità.

Sul versante informativo, l'intervento riformula la lettera a) del comma 3 per includere indirizzo e-mail e contatti dell'assistenza consumatori, e aggiunge le lettere h-bis, h-ter e h-quater, che impongono di dichiarare la natura del prezzo (fisso, variabile o dinamico), di esporre il prezzo totale e le singole componenti nei contratti più complessi, e di fornire informazioni su una tantum, promozioni, servizi aggiuntivi e sconti, nonché – per i contratti a tempo determinato e prezzo fisso – su opportunità, costi e rischi e sull'eventuale necessità di un contatore adeguato. Si tratta di un pacchetto di trasparenza che rende effettivo il consenso informato e

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

agevola la comparabilità. Coerentemente, al comma 4 l'obbligo informativo viene esteso anche alla proroga del contratto, colmando un profilo spesso critico per i rinnovi taciti. Molto rilevante è poi l'aggiunta al comma 7: per i contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, i clienti finali hanno diritto, su richiesta, a partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia e ai meccanismi di flessibilità, e soprattutto hanno diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente condizioni economiche e durata né risolvano i contratti prima della scadenza. È un presidio contro pratiche opportunistiche in fasi di tensione dei prezzi. Infine, il nuovo comma 14-bis affida ad ARERA il compito di assicurare tutela dal rischio di interruzione per i clienti vulnerabili e in povertà energetica, sancendo un livello minimo di garanzia.

Questo impianto si completa con l'introduzione dell'articolo 5-bis, che qualifica i principi del servizio di fornitura di ultima istanza: procedura di selezione equa e trasparente, obbligo di comunicazione chiara di termini e condizioni, continuità del servizio per almeno sei mesi e per il tempo necessario al ritorno al mercato, pieno riconoscimento dei diritti del cliente finale e vocazione al rientro su un'offerta di mercato. In prospettiva applicativa, U.Di.Con. propone che ARERA adotti un modello informativo standard per i contratti a prezzo fisso e per i rinnovi, con un quadro sinottico di rischi/benefici e con l'evidenza delle componenti di prezzo; e che, per i servizi di ultima istanza, sia prevista una comunicazione in bolletta facilmente intelligibile che espliciti durata, condizioni economiche e percorsi assistiti di rientro al mercato. Ai fini della tutela dei vulnerabili, appare altresì opportuno che le regole di dettaglio prevedano sospensioni mirate delle procedure di distacco in periodi climaticamente critici e canali dedicati di conciliazione con tempi abbreviati.

***

Articolo 3 (modifiche all'articolo 7 del d.lgs. 210/2021)

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

L'articolo 3 interviene su due profili operativi. Da un lato, al comma 3, sostituisce la formula "al più tardi a far data dal 1° gennaio 2026" con "entro il 2026" in tema di tempi per consentire ai clienti di cambiare fornitore entro ventiquattro ore: si tratta di un allineamento che mantiene l'obiettivo temporale ma evita interpretazioni eccessivamente rigide rispetto alla data certa, preservando l'esigibilità del diritto al rapid switching nel corso dell'anno. Dall'altro lato, al comma 7 inserisce un tassello importante nel set di tutele contro comportamenti opportunistici di switching da parte di clienti morosi, stabilendo che ARERA adotti anche misure che assicurino la conformità delle modalità di determinazione degli oneri applicati dai fornitori ai sensi del medesimo comma 5. In sostanza, la norma impone che i costi di recesso o ricalcolo siano trasparenti e proporzionati, sottraendoli a prassi difformi o poco verificabili.

Sul piano applicativo, U.Di.Con. ritiene che l'Autorità debba corredare il diritto al cambio in 24 ore di standard tecnici e informativi vincolanti per gli operatori, inclusa la reportistica pubblica sui tempi medi di switching effettivi. Quanto alla conformità degli oneri, appare opportuno introdurre criteri comuni di calcolo, esempi numerici obbligatori nei fogli informativi e un canale fast-track di vigilanza e conciliazione per contestazioni su penali e costi di recesso, così da tradurre il principio in una pratica verificabile e uniforme sull'intero mercato.

***

Articolo 4 (modifiche all'articolo 13 del d.lgs. 210/2021)

L'articolo 4 aggiorna la rubrica in "Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore" e introduce il nuovo comma 1-bis, che impone ai fornitori con più di 200.000 clienti finali di predisporre e attuare strategie di copertura contro la volatilità dei prezzi all'ingrosso, secondo principi di diligenza che ARERA dovrà individuare, e di intraprendere azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura. La disposizione, assistita dai poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge n. 481/1995, ribalta una parte del rischio sistemico

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

dall'utenza ai soggetti in grado di gestirlo professionalmente, spingendo i grandi operatori verso una disciplina del rischio strutturata e verificabile.

L'impostazione è condivisibile perché lega la stabilità del retail alla solidità delle politiche di hedging e alla prudenza operativa; per essere effettiva, tuttavia, necessita di una cornice regolatoria chiara sui metodi minimi di copertura, sugli indicatori di rischio da monitorare e sulla governance interna (policy, controlli, reporting al vertice). U.Di.Con. auspica che ARERA definisca un framework di riferimento proporzionato, con indicatori pubblici sintetici (ad es. profilo di copertura per orizzonti temporali, concentrazione controparti, buffer di liquidità) e con obblighi di disclosure verso i clienti in occasione dell'offerta di prodotti a prezzo fisso e tempo determinato. Sarebbe utile anche una relazione annuale dell'Autorità sulla stabilità del mercato retail, così da rendere trasparente l'effetto delle misure di gestione del rischio sui diritti contrattuali dei consumatori.

***

Articolo 5 (modifiche all'articolo 14 del d.lgs. 210/2021)

L'articolo 5 del decreto legislativo introduce una profonda revisione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 210 del 2021, intervenendo sulla disciplina della condivisione dell'energia rinnovabile e definendo in modo più compiuto la posizione giuridica dei clienti attivi. La modifica più significativa riguarda l'introduzione dei nuovi commi da 8-bis a 8-septies, che delineano un quadro organico di diritti, obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nella condivisione energetica.

L'innovazione più rilevante consiste nel riconoscere ai clienti attivi la possibilità di nominare un "organizzatore della condivisione", un soggetto terzo incaricato di gestire gli aspetti tecnici, contrattuali e amministrativi relativi alla condivisione di energia rinnovabile. Tale figura, opportunamente delineata, potrà operare come intermediario qualificato tra i partecipanti all'accordo di condivisione e i gestori dei sistemi di rete, contribuendo a una gestione più ordinata e trasparente delle configurazioni di autoconsumo collettivo. L'U.Di.Con. considera questa

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

introduzione un passo importante verso la strutturazione di un modello di governance capace di favorire la partecipazione attiva dei cittadini e delle piccole imprese ai nuovi meccanismi di produzione distribuita.

Al contempo, l'Associazione ritiene necessario che la disciplina di attuazione garantisca piena chiarezza e tutela contrattuale per i clienti attivi. Sarebbe opportuno che l'ARERA, nell'esercizio dei poteri di regolazione affidatile dal nuovo comma 8-septies, definisca schemi contrattuali standard tra clienti e organizzatori della condivisione, redatti in linguaggio chiaro e corredati da informative sui diritti e sugli obblighi delle parti. In questo modo si eviterebbero asimmetrie informative e si assicurerebbe una protezione effettiva dei consumatori in un contesto tecnologicamente e giuridicamente complesso.

Di grande rilievo è la disposizione che riconosce ai clienti attivi il diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa. Si tratta di una misura che rende tangibile il beneficio economico derivante dalla partecipazione alla condivisione, ma che richiede, per essere pienamente efficace, criteri di applicazione chiari e trasparenti. Sarebbe auspicabile che l'ARERA prevedesse modalità uniformi di rappresentazione in bolletta e forme di comunicazione semplificate, così da rendere immediatamente comprensibili ai clienti i risparmi conseguiti e l'impatto economico della loro partecipazione.

L'U.Di.Con. valuta positivamente anche il riconoscimento, all'interno del nuovo comma 8-quater, del diritto all'accesso a strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i partecipanti agli accordi di condivisione. Tale previsione rappresenta un passo avanti verso la costruzione di un sistema più equo e partecipato. Si auspica tuttavia che tale diritto venga concretamente attuato attraverso la piattaforma di conciliazione dell'ARERA, mediante procedure dedicate e semplificate, così da garantire tempi rapidi di risoluzione e costi contenuti per gli utenti.

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

L'Associazione accoglie favorevolmente anche l'introduzione di una figura innovativa, ovvero quella dell'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile. In questo contesto, appare tuttavia fondamentale sottolineare che, così come le comunità energetiche devono essere sostenibili sotto il profilo economico e gestionale, allo stesso modo deve esserlo anche la figura dell'organizzatore. Una regolazione che non assicuri la sostenibilità economica di tale ruolo rischierebbe, infatti, di scoraggiare la nascita o la continuità operativa delle comunità stesse, determinando una carenza strutturale di soggetti disponibili a svolgere questa funzione essenziale di interfaccia tecnica e amministrativa. Alla luce del know-how maturato dalle associazioni dei consumatori nel campo dell'energia e della tutela contrattuale, l'U.Di.Con. ritiene opportuno che esse siano espressamente incluse tra i soggetti che possono assumere il ruolo di organizzatori delle comunità energetiche, contribuendo così a garantire competenza, trasparenza e fiducia nei rapporti con i cittadini. Tale previsione, oltre a valorizzare una competenza diffusa, rappresenterebbe una forma concreta di partecipazione civica e di presidio della correttezza del mercato.

Infine, i nuovi compiti affidati al GSE in materia di monitoraggio e raccolta dei dati rappresentano un elemento di trasparenza importante, che andrebbe ulteriormente valorizzato prevedendo la pubblicazione periodica di dati aggregati sull'andamento delle configurazioni di condivisione, sui benefici economici e sui volumi di energia condivisa. Un tale sistema informativo aperto permetterebbe di valutare nel tempo l'efficacia delle politiche pubbliche in materia di condivisione energetica e di orientare con maggiore consapevolezza le scelte di regolazione futura.

***

Articolo 6 (modifiche agli articoli 2 e 32 del d.lgs. 199/2021)

L'articolo 6 del decreto legislativo introduce modifiche puntuali ma di rilievo al d.lgs. n. 199 del 2021, con l'obiettivo di allineare il quadro normativo nazionale ai

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

principi della direttiva europea e di ampliare le possibilità di partecipazione alle configurazioni di autoconsumo e alle comunità energetiche rinnovabili.

La modifica più significativa riguarda la sostituzione del termine "domestici" con "finali" all'interno dell'articolo 32, che estende la possibilità di partecipare agli schemi di autoconsumo collettivo a un insieme più ampio di utenti, comprendendo non solo le famiglie ma anche le imprese, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni del terzo settore. L'U.Di.Con. considera questo ampliamento un passo avanti coerente con il principio europeo di inclusione energetica e con l'obiettivo di promuovere modelli cooperativi di produzione e consumo.

Affinché l'ampliamento della platea non si traduca in uno squilibrio a favore dei soggetti più forti, l'Associazione ritiene indispensabile che i futuri provvedimenti attuativi introducano criteri di priorità per i consumatori vulnerabili e per le famiglie in condizione di povertà energetica, in coerenza con le finalità sociali della transizione energetica. Sarebbe inoltre opportuno prevedere strumenti di sostegno tecnico e amministrativo per i cittadini e le piccole imprese che intendano aderire a configurazioni collettive, garantendo così una partecipazione diffusa e consapevole.

U.Di.Con. sottolinea infine l'importanza di accompagnare le modifiche normative con campagne di informazione e con la creazione di sportelli di assistenza dedicati, al fine di rendere effettivo l'accesso alle opportunità offerte dall'autoconsumo e di prevenire eventuali pratiche commerciali scorrette legate alla costituzione o alla gestione delle comunità energetiche.

***

Articolo 7 (modifiche al d.lgs. 93/2011)

Le modifiche apportate dall'articolo 7 al d.lgs. n. 93 del 2011 incidono profondamente sull'assetto regolatorio del sistema elettrico nazionale, rafforzando la trasparenza delle reti e introducendo nuovi strumenti di flessibilità per le

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

connessioni. Con l'inserimento del nuovo comma 5-octies all'articolo 38, viene previsto che l'ARERA disciplini le modalità attraverso le quali i gestori dei sistemi di distribuzione devono pubblicare informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni, assicurando un elevato livello di dettaglio territoriale e aggiornamenti periodici almeno trimestrali. Tale misura risponde a una esigenza di chiarezza e parità di accesso, che da tempo i consumatori e le comunità energetiche segnalano come essenziale per garantire una programmazione efficiente degli investimenti e una distribuzione equa delle opportunità.

L'introduzione del nuovo articolo 38-ter, che consente la stipula di accordi di connessione flessibile, rappresenta un passo in avanti verso un utilizzo più efficiente e dinamico della rete elettrica. Consentire connessioni in aree a capacità limitata, attraverso modalità tecniche che prevedono controlli della potenza e criteri di adattabilità dei flussi, può favorire la diffusione di impianti rinnovabili e di sistemi di stoccaggio anche nei territori più congestionati. U.Di.Con. accoglie con favore questa innovazione, ma sottolinea l'importanza di garantire ai consumatori un'informazione completa e trasparente sulle condizioni economiche e operative di tali connessioni, affinché la flessibilità non diventi sinonimo di incertezza contrattuale o di minore tutela.

Le modifiche introdotte all'articolo 43 rafforzano inoltre il ruolo dell'ARERA nel monitoraggio delle barriere che ostacolano l'autoconsumo, la condivisione dell'energia e lo sviluppo delle comunità energetiche. È particolarmente apprezzabile il nuovo compito attribuito all'Autorità di vigilare sull'eliminazione degli ostacoli ingiustificati alla connessione dei sistemi di generazione distribuita, misura che si inserisce coerentemente nella prospettiva di un sistema elettrico più equo e partecipativo.

L'U.Di.Con. ritiene che l'attuazione di queste disposizioni debba essere accompagnata dalla creazione di un portale nazionale unico, accessibile anche ai cittadini e alle associazioni di consumatori, attraverso il quale consultare in modo

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

semplice i dati relativi alla capacità di rete, alle richieste di connessione e alle tempistiche di risposta. Ciò garantirebbe un ulteriore livello di trasparenza e permetterebbe di prevenire disparità di trattamento tra operatori di diversa dimensione o tra aree geografiche del Paese.

***

Articolo 8 (modifiche all'articolo 9 del d.lgs. 79/1999)

L'articolo 8 modifica l'articolo 9 del d.lgs. n. 79 del 1999, rafforzando in modo significativo gli obblighi di trasparenza e di non discriminazione gravanti sulle imprese distributrici. La disposizione stabilisce che i distributori non possano porre in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità energetiche rinnovabili e le comunità dei cittadini, in particolare nei confronti di società collegate. Tale chiarimento introduce un presidio importante a tutela dell'imparzialità, in un contesto in cui la neutralità della rete è condizione imprescindibile per lo sviluppo di un mercato realmente concorrenziale.

La norma impone inoltre alle imprese distributrici di informare gli utenti, in modo trasparente e tempestivo, sullo stato di avanzamento delle richieste di connessione, stabilendo che le informazioni siano fornite entro tre mesi dalla domanda e successivamente aggiornate con cadenza almeno trimestrale. U.Di.Con. valuta molto positivamente tale previsione, che risponde a una esigenza concreta di chiarezza e di responsabilizzazione dei gestori di rete. Sarebbe tuttavia opportuno che i distributori fossero tenuti anche alla pubblicazione di dati aggregati sui tempi medi di evasione delle richieste, così da rendere verificabile l'efficienza del servizio e da consentire all'ARERA e alle associazioni dei consumatori di svolgere un monitoraggio costante.

Un'altra innovazione significativa è l'obbligo di digitalizzazione delle procedure, che prevede la presentazione delle richieste di connessione e dei relativi documenti esclusivamente in formato elettronico. Tale scelta va nella giusta direzione, poiché consente di semplificare e velocizzare i processi amministrativi, ma richiede che sia

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org

assicurato l'accesso anche agli utenti meno digitalizzati. Per questo motivo, sarebbe auspicabile prevedere sistemi di assistenza o sportelli territoriali che possano affiancare i consumatori nell'utilizzo delle piattaforme digitali, evitando che la semplificazione si traduca in nuove forme di esclusione.

Nel complesso, l'articolo 8 contribuisce in modo decisivo alla costruzione di un sistema di connessioni più equo, trasparente e digitale, in cui i principi di non discriminazione e parità di accesso alle infrastrutture trovano concreta applicazione. U.Di.Con. accoglie con favore questa direzione di riforma, che rappresenta un tassello essenziale per garantire che la transizione energetica sia anche una transizione giusta, accessibile e partecipata da tutti i consumatori.

***

Conclusioni

In conclusione, l'U.Di.Con. APS ribadisce il proprio apprezzamento per il complessivo impianto del decreto, che rappresenta un passo importante verso un mercato elettrico più equo e trasparente.

Le proposte qui avanzate mirano a integrare tale impianto, rafforzando i diritti dei consumatori, la trasparenza contrattuale, la protezione dei soggetti vulnerabili e la redistribuzione dei benefici della transizione energetica.

***

Auspicando che le suestese riflessioni si rivelino utili al lavoro di Codesta Spettabile Commissione, si ringrazia per la possibilità di inoltrare il presente contributo.

Con riserva di ulteriormente dedurre nelle modalità che saranno ritenute opportune.

Roma, 04/11/2025

U.Di.Con. APS

Il Vice Presidente

Dott. Fabrizio Ciliberto

Firmato digitalmente da: FABRIZIO CILIBERTO
Data: 05/11/2025 09:11:54

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma RM - Tel. 06.77250783 - info@udicon.org - www.udicon.org